

COMUNE DI BERNALDA

Provincia di Matera

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DELLE UTENZE PRIVATE

POSTE SU CONDOTTE IDRICHE COMUNALI

INDICE

Art. 1	Allacci	pag.	3
Art. 2	Domande di allaccio	pag.	3
Art. 3	Esecuzione lavori	pag.	3
Art. 4	Recupero spese	pag.	3
Art. 5	Penalità – Sanzioni	pag.	4
Art. 6	Accertamenti	pag.	4
Art. 7	Norme transitorie	pag.	4

Articolo 1

ALLACCI

Sono ammessi allacci privati su condotte idriche comunali che rispettino le condizioni riportate negli articoli di cui al presente regolamento.

Articolo 2

DOMANDE DI ALLACCIO

Coloro i quali intendono allacciarsi sulle condotte idriche comunali devono presentare istanza al Sindaco, in competente bollo, in cui dovrà essere specificato: generalità, indirizzo, eventuale recapito telefonico, dichiarazione di "aver preso visione e accettazione incondizionata del Regolamento per la gestione delle utenze private su condotte idriche comunali", allegando planimetria catastale della zona interessata da cui si evinca l'ubicazione dell'immobile da servire, dichiarazione sostitutiva di notorietà da cui si evinca che l'acqua verrà utilizzata al solo fine igienico/sanitario ed escluso tassativamente ogni altro uso.

Articolo 3

ESECUZIONE LAVORI

I lavori di allaccio alla rete principale verranno eseguiti dall'Ente Comune (che appalterà appositamente con contratto a parte l'opera di che trattasi), tramite la realizzazione di una derivazione del diametro di 32 mm sino ai margini della pavimentazione stradale pubblica; ai margini della strada, verrà posto un pozzetto di cm. 40x40x40 con chiusino in ghisa. Il gruppo di consegna idrico sarà costituito da: contatore sigillato e chiave di arresto da dove l'Utente dovrà diramarsi con mezzi propri sino all'immobile interessato. La spesa per la realizzazione di tale punto di consegna idrico è fissata in forfettarie £ 800.00 salvo conguaglio ed è a carico del richiedente. Tale somma verrà versata all'Economo Comunale, prima dell'esecuzione dei lavori unitamente al deposito cauzionale di £ 200.000 fissato con delibera di G.M., n. 300 del 12.07.1991. L'opera realizzata e descritta nel presente articolo, resterà comunque di proprietà dell'Ente Comune che provvederà alle eventuali successive manutenzioni con ricambi a carico dell'Utente.

Articolo 4

RECUPERO SPESE

Il costo dell'acqua erogata sarà equiparato a quello corrisposto dall'Ente Comune agli Enti erogatori, maggiorato del 5% per spese di gestione.

La lettura dei contatori, verrà effettuata annualmente in ogni mese di dicembre dal personale dell'Ufficio Tecnico – Manutenzione che di seguito provvederà alla determinazione della spesa e, tramite notifica, la comunicherà ai singoli utenti, i quali provvederanno al pagamento entro 15 giorni all'Economo Comunale, esibendone copia all'Ufficio Tecnico – Manutenzione della ricevuta di versamento.

Articolo 5

PENALITÀ – SANZIONI

In caso di inosservanza del pagamento nei termini fissati dalla data di notifica, verrà sospesa a tempo indeterminato l'erogazione idrica, verrà incamerata la cauzione e verranno posti in essere i recuperi coatti da parte dell'Ufficio Tributi.

Per l'eventuale riallaccio, l'Utente deve presentare la documentazione di cui all'articolo 2, versando la cauzione pari all'importo della rata non pagata che comunque non deve essere inferiore a £ 500.000.

Resta tassativamente vietata la manomissione di ogni parte dell'impianto realizzato (dal punto di consegna alla condotta principale) che qualora effettuata e riscontrata, sarà oggetto di una sanzione amministrativa della somma di £ 500.000 la prima volta e di £ 1.000.000 per le successive, fatto salvo il ricorso all'azione legale.

Articolo 6

ACCERTAMENTI

Al fine di accertare le condizioni generali di funzionamento e di consumo, l'Ente Comune si riserva la facoltà di effettuare accertamenti lungo tutta la condotta, ivi comprese le diramazioni private sino ai punti di erogazione nei modi e nei termini che riterrà opportuno, senza che l'utente possa sollevare eccezioni di sorta.

Qualora venga accertato un utilizzo – diverso da quello igienico / sanitario verrà operato il distacco idrico d'ufficio.

Articolo 7

NORME TRANSITORIE

Tutti coloro che allo stato attuale risultano già allacciati alle condotte idriche comunali, dovranno adeguarsi alle norme del presente Regolamento ed in particolare, alla variazione della diversa modalità tecnica di derivazione descritta all'articolo 3.

L'ufficio Tecnico comunicherà pertanto agli Utenti già allacciati, delle variazioni che necessitano in virtù dell'adozione del presente Regolamento.

La disponibilità all'accollo della spesa necessaria per la realizzazione del punto di consegna idrico, così come indicato all'art. 3, trattandosi di un adeguamento di un impianto già esistente, è fissato in forfettarie £ 400.000 salvo conguaglio e sarà utilizzata per l'esecuzione delle opere necessarie all'adeguamento descritto, che verrà effettuato da ditta incaricata da questo Ente. Tale disponibilità dovrà essere comunicata all'Ente Comune, entro 15 giorni dalla notifica ufficiale. Eventuale mancata comunicazione di disponibilità verrà intesa come rinuncia al prelievo d'acqua e verrà operato d'ufficio il distacco idrico ed eventualmente restituito il deposito cauzionale.